

FOGLIO FEDERALE

Anno XLII

Berna, 26 marzo 1959.

Volumé I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.—, semestre fr. 6.50, con allegata la *Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) — Conto chèques postali XI 690.

MESSAGGI

del

Consiglio federale all'Assemblea federale

In questa rubrica sono annunciati, con un breve sunto, i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, non pubblicati in lingua italiana. Nella parentesi finale (prima parte) è dato il riferimento alla pubblicazione nell'edizione tedesca e francese del Foglio federale. Per l'ordinazione di estratti all'Ufficio federale degli stampati, basta indicare la segnatura (seconda parte della parentesi) e la lingua.

13 marzo 1959

Messaggio per l'approvazione della convenzione concernente il riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili.

La convenzione, conchiusa a Ginevra il 19 giugno 1948 fra 27 Stati, compresa la Svizzera, e finora ratificata da 11 Stati, è intesa ad agevolare il finanziamento della navigazione aerea, rendendo valida nel campo internazionale la costituzione di ipoteche e altre sicurtà reali su aeromobili, senza che occorra trasferirne il possesso. Una simile istituzione dà al creditore pignoratorio, in deroga a una norma di diritto internazionale privato comunemente riconosciuta, la possibilità di far valere il suo diritto sulla cosa mobile, la quale in virtù d'un ordinamento determinato sia stata costituita in pegno senza il trasferimento del possesso, allorchè essa sia su un territorio nel quale quel trasferimento è condizione costitutiva del pegno. Anche a prescindere da una contingenza siffatta, ossia anche quando i divari tra gli ordinamenti giuridici, anzi che sostanziali, fossero più tosto formali, l'istituzione ovvierebbe a notevoli difficoltà e incertezze. Senza pretendere a un'unificazione del diritto reale, gli Stati contraenti restringono i loro obblighi al riconoscimento dei diritti di pro-

prietà, dei diritti di prelazione inerenti al possesso, dei diritti d'uso allorchè la locazione sia conchiusa per più di un semestre e dei diritti contrattuali costituiti a garanzia d'un debito se la legislazione dello stato d'immatricolazione ne ammette la costituzione e siano iscritti in un registro pubblico del medesimo. (Vol. 1959, ted. p. 433, franc. p. 433 — 13. III. 1959, N. 7807).

13 marzo 1959

Messaggio a sostegno di un disegno di legge sul registro degli aeromobili.

Il disegno si fonda sull'articolo 37 della Costituzione (competenza legislativa federale in materia di navigazione aerea) e sull'articolo 64 della medesima (competenza legislativa federale in materia di diritto privato) e rispecchia le norme stabilite nella convenzione di Ginevra del 19 giugno 1948 concernente il riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili (v. messaggio che precede) alla quale la Svizzera sarebbe in condizione d'aderire, subito che il presente disegno fosse attuato. Esso è inteso a istituire per gli aeromobili il diritto di pegno senza trasferimento del possesso. I considerevoli bisogni finanziari della navigazione aerea, non solo comuni alle imprese in fase d'espansione, ma proprie a questa stante il continuo perfezionamento della tecnica e la necessità d'ammodernare intiere flotte, giustificano il bisogno d'un ordimento speciale del credito. D'altro canto, il velivolo, almeno quello moderno di trasporto, sodisfa alle condizioni che si richiedono affinché un oggetto sia acconcio a essere costituito in pegno, cioè può avere valore bastevole, valutabile e costante ed essere facilmente riducibile in denaro. Un'istituzione analoga a quella proposta (costituzione di pegno senza trasmissione del possesso) è già prevista nel nostro diritto, quando la cosa mobile, oggetto del pegno, sia il bestiame e, con maggiore attinenza all'istituzione qui considerata, il materiale d'esercizio d'un'azienda di trasporto. Laddove in quest'ultimo caso, ossia per le imprese ferroviarie, di navigazione concessionarie e di trolleybus, la nostra legislazione prevede una forma d'ipoteca generale, gravante sul complesso del materiale d'esercizio, per il pegno sugli aeromobili s'è configurato un'ipoteca singolare, gravante cioè su un oggetto determinato. Essenziale per la sua costituzione è l'iscrizione in un registro speciale, di cui l'impianto e la tenuta sono regolati nel disegno. Vi possono essere iscritti gli aeromobili privati svizzeri e gli aeromobili stranieri, questi ultimi nella misura necessaria all'applicazione degli accordi internazionali. Il disegno disciplina successivamente i diritti reali sugli aeromobili (diritto di proprietà, ipoteca, ipoteche legali) e la esecuzione forzata; in fine, determina la giurisdizione per le azioni concernenti i diritti reali, le disposizioni penali e la giurisdizione penale. (Vol. 1959, ted. p. 452, franc. p. 452 — 10. III. 1959, N. 7808).

Messaggi del Consiglio federale all'Assemblea federale

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1959
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	26.03.1959
Date	
Data	
Seite	177-178
Page	
Pagina	
Ref. No	10 153 861

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.